

AREA PROGRAMMAZIONE ORGANICO E RECLUTAMENTO

Decreto Rettorale n. 2499 del 26.07.2017

Oggetto:

Modifica del "Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240".

IL RETTORE

Vista la Legge 09/5/1989 n. 168 "Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica";

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino;

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" ed in particolare gli artt. 18 e 24;

Visto il vigente "Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240";

Vista la deliberazione del Senato Accademico del 14/3/2017, con la quale si sono approvate modifiche al "Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240";

Vista la deliberazione del Senato Accademico del 11/7/2017, con la quale si è approvata una modifica all'art.42 del "Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240";

Valutato ogni opportuno elemento;

DECRETA

Art. 1

Il "Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240", è modificato come nell'allegato testo.

Art. 2

Il Regolamento di cui all'art. 1 entra in vigore il giorno successivo a quello dell'affissione all'Albo ufficiale di Ateneo.

IL RETTORE (Prof. Gianmaria AJANI)





AREA PROGRAMMAZIONE ORGANICO E RECLUTAMENTO

Allegato al Decreto Rettorale n. USdel 26.07. 617

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE CHIAMATE DI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA E DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240

Art. 1 Finalità

- 1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 240/2010, nel rispetto delle indicazioni comunitarie e del codice etico di Ateneo, le procedure di chiamata di professori di prima e di seconda fascia e il reclutamento di ricercatori a tempo determinato.
- 2. L'Università degli Studi di Torino nell'ambito delle disponibilità di bilancio e della programmazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione, attiva, nel rispetto dell'art. 18 comma 2 della Legge 240/2010, procedimenti per:
- a) (Titolo I) chiamata a seguito di procedura selettiva di professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'art. 18 comma 1 L.240/2010;
- b) (Titolo II) chiamata a seguito di procedura valutativa e con le modalità previste dall'art. 24 comma 5 della L.240/2010
- c) (Titolo III) chiamata a seguito dell'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24, comma 6 della L.240/2010;
- d) (Titolo IV) chiamata a seguito di procedura di selezione per ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 2 della L. 240/2010;
- e) (Titolo V) chiamata diretta di studiosi e chiamata diretta di studiosi di chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'art. 1 comma 9 della Legge 230/2005.

Art. 2 Programmazione e copertura finanziaria

- 1. Nei limiti della programmazione triennale del personale e in coerenza con le risorse assegnate e le procedure definite, il Senato Accademico per la parte di competenza e il Consiglio di Amministrazione individuano il numero delle posizioni ricopribili secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Piano Organico d'Ateneo per il personale docente.
- 2. Nell'ambito della programmazione triennale l'Ateneo dovrà vincolare le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professori di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'Università stessa.
- 3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al presente Regolamento possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della L. 240/2010.



VALUTAZIONE

AREA PROGRAMMAZIONE ORGANICO E RECLUTAMENTO

4. Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti di cui all'art. 24 comma 2 della L.240/2010 possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di

convenzioni di durata almeno quindicennale, per i ricercatori titolari dei contratti di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), ovvero di durata almeno pari a quella dei contratti per i ricercatori di cui all'art. 24, comma 3 lett. a) della L. 240/2010.

- 5. I Dipartimenti devono deliberare le modalità di copertura dei posti unitamente alle motivazioni che hanno determinato la scelta, il settore concorsuale e l'eventuale/i settore/i scientifico disciplinare così come segue:
- per i posti di prima fascia a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia;
- per i posti di seconda fascia a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia;
- per i posti di ricercatore a tempo determinato a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, dei ricercatori a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3, lettera b) della Legge 240/2010.
- 6. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico, sulla base delle proposte dei Dipartimenti in merito ai settori concorsuali e agli eventuali settori scientifici-disciplinari, delibera l'assegnazione dei posti del personale docente.

TITOLO I

Chiamata a seguito di procedura selettiva di professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1, L.240/2010

Art. 3 Attivazione delle procedure selettive

- 1. La deliberazione del Consiglio di Dipartimento deve contenere le seguenti indicazioni:
- a) il settore concorsuale da ricoprire, con l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
- b) la fascia per la quale viene richiesto il posto con la eventuale specificazione della volontà di riservare la posizione esclusivamente al personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 18 comma 4 della L. 240/2010;
- c) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, (tipologia di impegno didattico, scientifico e clinico assistenziale ove richiesto);
- d) indicazione di un eventuale numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a 12;
- e) la sede di servizio;
- f) eventuale indicazione circa l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera, con indicazione delle modalità di accertamento;
- g) gli standard qualitativi e gli ulteriori elementi di qualificazione didattica, scientifica e comprovata abilità clinica assistenziale ove richiesto.



AREA PROGRAMMAZIONE ORGANICO E RECLUTAMENTO

Art. 4 Bando di chiamata

- 1. I bandi sono emanati dal Rettore, con proprio provvedimento, e sono pubblicati sull'Albo Ufficiale e sul sito web di Ateneo e sono inviati al Ministero e all'Unione Europea per la pubblicazione sui rispettivi siti. Il relativo avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana IV serie speciale Concorsi ed Esami.
- 2. Il bando è pubblicato per almeno 30 giorni consecutivi, che decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
- 3. Nel bando devono essere specificati:
- a) il numero dei posti;
- b) la fascia;
- c) il settore concorsuale;
- d) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
- e) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
- f) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (la tipologia di impegno didattico, scientifico e clinico assistenziale ove richiesto);
- g) l'indicazione di un eventuale numero massimo di pubblicazioni;
- h) l'eventuale indicazione circa l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera, con indicazione delle relative modalità di accertamento;
- i) i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell'attività didattica e dell'attività clinico assistenziale, ove richiesta;
- j) la struttura presso la quale il candidato selezionato dovrà afferire;
- k) la sede di servizio;
- 1) diritti e doveri del docente selezionato;
- m) il trattamento economico e previdenziale proposto;
- n) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
- o) l'eventuale indicazione di riservare la possibilità di presentazione di domanda di partecipazione a coloro i quali nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'Università degli Studi di Torino.

Art. 5 Requisiti per partecipare alle selezioni

- 1. Alle selezioni possono partecipare:
- a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge 240/2010 per il settore concorsuale, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;



AREA PROGRAMMAZIONE ORGANICO E RECLUTAMENTO

- b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della L.210/1998 per la fascia corrispondente a quella per cui viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
- c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per cui viene bandita la procedura;
- d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario, in posizioni di livello pari a quello oggetto del bando sulla base delle tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN.
- 2. Alla selezione non possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del bando, abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, incluso il rapporto di coniugio o rapporto di unione civile o convivenza regolamentati ai sensi della Legge 20/5/2016 n. 76, con un professore di prima o seconda fascia appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 6 Commissioni Giudicatrici

- 1. Le commissioni, nominate con decreto rettorale, sono costituite da tre professori di prima fascia, di elevato profilo scientifico a livello internazionale, di cui almeno due appartenenti ad altri Atenei anche stranieri. Il commissario, se appartenente ad un Ateneo straniero, dovrà essere inquadrato in un ruolo equivalente a quello di professore di prima fascia e attivo in un ambito corrispondente al settore concorsuale oggetto della selezione.
- L'elevata qualificazione scientifica, da documentare nella proposta del Dipartimento, è individuata dal possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alle commissioni per l'Abilitazione Scientifica Nazionale, sulla base dei **criteri e parametri** stabiliti per l'ultima tornata valida di Abilitazione Scientifica Nazionale.
- 2. Tali componenti sono designati dal Dipartimento che ha richiesto l'attivazione della procedura e devono essere afferenti al settore scientifico-disciplinare e concorsuale oggetto della procedura o in caso di impossibilità al solo settore concorsuale o in subordine al macrosettore.
- 3. Per la nomina della commissione si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi. Non possono farne parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della Legge 240/2010.
- 4. Il decreto di nomina della commissione è pubblicato sull'Albo Ufficiale d'Ateneo e reso disponibile sul sito www.unito.it.
- 5. La commissione individua al suo interno un presidente e un segretario. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente di commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del Rettore.
- 6. Le commissioni svolgono i lavori alla presenza di tutti i componenti e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.



DIREZIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, QUALITA' E VALUTAZIONE

AREA PROGRAMMAZIONE ORGANICO E RECLUTAMENTO

- 7. La commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, previa autorizzazione del Rettore.
- 8. La commissione conclude i propri lavori entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina sul sito di Ateneo. Il Rettore può prorogare per una sola volta per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Decorso tale termine il Rettore provvede a sciogliere la commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura rinvia con provvedimento motivato, gli atti alla commissione assegnandole un termine per provvedere alla regolarizzazione.
- 9. I componenti della commissione in servizio presso l'Ateneo non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo. I componenti che siano esterni all'Ateneo possono fruire esclusivamente di rimborso spese.
- 10. Per ogni seduta della commissione deve essere redatto un apposito verbale siglato e firmato da tutti i componenti.

Art. 7 Valutazione

1. La valutazione avviene sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell'attività didattica, dell'attività clinico assistenziale, ove richiesta, e dell'eventuale accertamento delle competenze linguistiche se richieste, utilizzando i criteri predeterminati dalla commissione nel rispetto degli standard qualitativi e degli ulteriori elementi di qualificazione didattica, scientifica e comprovata abilità clinica assistenziale, ove richiesto, indicati dal Dipartimento.

Art. 8 Modalità di attribuzione dei punteggi

- 1. Gli elementi oggetto di valutazione da parte della commissione di cui all'art. 6 e i punteggi minimi e massimi che possono essere attribuiti per le procedure relative ai posti di I fascia sono i seguenti:
- a) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche tra 40 e 60;
- b) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, tra 30 e 50;
- c) attività clinico assistenziale, ove richiesta, tra 5 e 10.
- 2. Gli elementi oggetto di valutazione da parte della commissione e i punteggi minimi e massimi che possono essere attribuiti per le procedure relative ai posti di II fascia, sono i seguenti:
- a) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche tra 50 e 65;
- b) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, tra 20 e 45;
- c) attività clinico assistenziale, ove richiesta, tra 5 e 10.



AREA PROGRAMMAZIONE ORGANICO E RECLUTAMENTO

Art. 9 Valutazione dell'attività didattica

- 1. Ai fini della valutazione dell'attività didattica sono considerati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità, nonché la congruenza delle attività con gli elementi di ulteriore qualificazione di cui all'art. 3 lett. g).
- 2. Ai fini della valutazione dell'attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti, possono essere considerate le attività di predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato, i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti, le partecipazioni a commissioni Erasmus e le attività di orientamento e placement.

Art. 10 Valutazione dell'attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche

- 1. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, gli standard qualitativi tengono in considerazione i seguenti aspetti:
- a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste;
- b) conseguimento della titolarità di brevetti in coerenza con il settore per il quale si è bandita la procedura;
- c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. Possono essere inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale.
- 2. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni sono considerate le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e di articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Fatta salva la possibilità di definire un limite massimo di pubblicazioni da presentare per la valutazione dettagliata, deve essere tenuta in considerazione la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio.
- 3. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma 2 è svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:
- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con gli elementi di ulteriore qualificazione deliberati dal Dipartimento oppure con tematiche interdisciplinari ad essi strettamente correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;



AREA PROGRAMMAZIONE ORGANICO E RECLUTAMENTO

- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le commissioni si avvalgono anche di uno o più dei seguenti indicatori: 1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) "impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Art. 11 Valutazione delle attività clinico assistenziali in ambito sanitario

1. La valutazione delle attività clinico assistenziali in ambito sanitario è svolta sulla base della congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione o con settore affine. Sono valutate la durata, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità dell'attività clinico assistenziale svolta.

Art. 12 Fase finale

- 1. Al termine della valutazione e attribuzione dei relativi punteggi, la commissione individua il candidato o, in caso di più posti, i candidati maggiormente qualificati a ricoprire il ruolo per il quale è stato bandito il posto.
- 2. Gli atti della commissione sono approvati con decreto rettorale entro 30 giorni dalla consegna all'ufficio competente e sono resi pubblici sul sito web dell'Ateneo ai sensi della normativa vigente.

Art. 13 Chiamata e nomina del candidato selezionato

- 1. Entro 60 giorni dall'approvazione degli atti, il Dipartimento che ha formulato la richiesta del posto, delibera la proposta di chiamata del candidato maggiormente qualificato con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia. La proposta viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
- 2. La nomina è disposta dal Rettore con proprio decreto.
- 3. La nomina in ruolo decorre di norma dal 1 ottobre. Resta ferma la data del 1 novembre per le procedure non concluse in tempo utile per la presa di servizio al 1 ottobre.
- 4. Nella eventualità che il Consiglio di Dipartimento deliberi di non procedere ad alcuna chiamata dovrà essere specificata la motivazione. Conseguentemente il Consiglio di Amministrazione valuterà l'opportunità di attribuire il posto nell'anno successivo.



AREA PROGRAMMAZIONE ORGANICO E RECLUTAMENTO

TITOLO II

Chiamata a seguito di procedura valutativa e con le modalità previste ai sensi dell'art. 24 comma 5 della L.240/2010

Art. 14 Attivazione e svolgimento della procedura

- 1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione e a seguito di assegnazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione, di cui all'art. 2 del presente Regolamento, è avviata la procedura valutativa ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore associato del ricercatore, individuato dal Dipartimento, titolare del contratto di cui all'art. 24 comma 3 lett. b) della legge 240/2010 in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge 240/2010.
- 2. La procedura di valutazione si svolge durante il terzo anno di contratto stipulato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lett. b) della legge 240/2010. La delibera di richiesta del Dipartimento deve pervenire entro e non oltre i 120 giorni antecedenti la data di scadenza del contratto. Qualora il ricercatore non sia in possesso della prevista abilitazione di cui al comma 1, ma comunque la acquisisca entro la naturale scadenza del contratto la procedura valutativa sarà avviata successivamente al conseguimento della medesima.
- 3. L'avvio di tale procedura viene pubblicato per almeno 15 giorni sul sito web dell'Ateneo.
- 4. Alla procedura valutativa non possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del bando, abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, incluso il rapporto di coniugio o rapporto di unione civile o convivenza regolamentati ai sensi della Legge 20/5/2016 n. 76, con un professore di prima o seconda fascia appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 15 Commissioni e Valutazione

- 1. La valutazione avviene sulla base dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, e dell'eventuale attività clinico assistenziale, nonché delle attività di ricerca svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto di cui all'art. 24 comma 3 lettera b) della L.240/2010 ed è effettuata da una commissione nominata e disciplinata ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento. Tale commissione si avvale degli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale per la valutazione, nell'ambito dei criteri indicati nel D.M. n. 344 del 4.8.2011.
- 2. In parziale deroga all'art. 6 la commissione conclude i lavori entro due mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina.
- 3. Il Rettore può prorogare per una sola volta per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Decorso tale termine il Rettore provvede a sciogliere la commissione e a nominare una nuova commissione in sostituzione della precedente.



AREA PROGRAMMAZIONE ORGANICO E RECLUTAMENTO

Art. 16 Modalità di definizione degli standard

1. Il Dipartimento definisce gli standard di valutazione con particolare riferimento alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti in conformità a quanto previsto dal D.M. MIUR 344 del 4 agosto 2011 e nei successivi articoli da 17 a 20. Nei casi di procedure relative a posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività clinico assistenziale, il Dipartimento definisce anche gli standard di valutazione in relazione a tale attività. 2. In aggiunta alle attività oggetto del contratto di cui all'art. 24 comma 3, devono essere valutate le eventuali attività che i candidati hanno svolto nel corso dei rapporti in base ai quali, ai sensi dell'art. 24 comma 1 o dell'articolo 29 comma 5, della legge n. 240/2010, i candidati hanno avuto accesso al contratto. Se i candidati sono stati inquadrati, ai sensi dell'articolo 29, comma 7 della stessa legge, quali vincitori di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione Europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, di

Art. 17 Modalità di attribuzione dei punteggi

tale valutazione si tiene conto ai fini della valutazione di cui al presente comma.

- 1. Gli elementi oggetto di valutazione da parte della commissione e i punteggi minimi e massimi che possono essere attribuiti, sono i seguenti:
- a) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche tra 50 e 65;
- b) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, comprensive anche degli esiti delle valutazioni degli studenti, tra 20 e 45;
- c) attività clinico assistenziali, ove richieste, tra 5 e 10.

Art. 18 Valutazione dell'attività didattica

- 1. Ai fini della valutazione dell'attività didattica sono considerati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità, nonché la congruenza delle attività con le funzioni individuate dal Dipartimento.
- 2. Ai fini della valutazione dell'attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti, possono essere considerate le attività di predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato, i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti, le partecipazioni a commissioni Erasmus e le attività di orientamento e placement.
- 3. Vengono inoltre considerati, ove possibile, utilizzando gli strumenti predisposti dall'Ateneo, gli esiti della valutazione da parte degli studenti dei moduli o degli insegnamenti tenuti. Al riguardo, sono attribuiti punti solo se le percentuali di risposte positive per i quesiti sulla presenza e sulla



DIREZIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, QUALITA' E VALUTAZIONE

AREA PROGRAMMAZIONE ORGANICO E RECLUTAMENTO

puntualità sono superiori al 50 per cento per ciascuna delle attività formative relative al maggior numero di anni accademici per cui sono disponibili le rilevazioni nell'ultimo triennio. I punti sono attribuiti tenendo in considerazione le percentuali medie di risposte positive al quesito sulla soddisfazione complessiva.

Art. 19 Valutazione dell'attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche

- 1. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, gli standard qualitativi tengono in considerazione i seguenti aspetti:
- a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste:
- b) conseguimento della titolarità di brevetti in coerenza con il settore per il quale si è bandita la procedura;
- c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. Possono essere inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale.
- 2. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni sono considerate le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e di articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Deve essere tenuta in considerazione la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio.
- 3. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma 2 è svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:
- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le commissioni si avvalgono anche di uno o più dei seguenti indicatori: 1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) "impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).



AREA PROGRAMMAZIONE ORGANICO E RECLUTAMENTO

Art. 20

Valutazione delle attività clinico assistenziali in ambito sanitario

1. La valutazione delle attività assistenziali in ambito sanitario è svolta sulla base della congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione o con settore affine. Sono valutate la durata, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta.

Art. 21 Fase finale

- 1. La valutazione si conclude con un motivato giudizio basato sulla valutazione analitica e l'attribuzione di punteggi agli elementi oggetto di valutazione.
- 2. La valutazione si intende positiva se il candidato avrà conseguito un punteggio pari ad almeno il 70% del punteggio massimo stabilito dalla commissione.
- 3. Gli atti della commissione sono approvati con decreto rettorale entro 30 giorni dalla consegna all'ufficio competente e sono resi pubblici sul sito web di Ateneo ai sensi della normativa vigente.

Art. 22 Chiamata del candidato

- 1. In caso di esito positivo della valutazione, il Dipartimento entro 60 giorni dall'approvazione degli atti, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata nel ruolo di professore associato del titolare del contratto. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.
- 2. La chiamata viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle risorse disponibili.

TITOLO III

Chiamata a seguito dell'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24 comma 6 della L.240/2010

Art. 23 Attivazione e svolgimento della procedura

1. Nell'ambito delle risorse disponibili e a seguito di assegnazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione, di cui all'art.2 del presente Regolamento, è avviata la procedura valutativa ai sensi dell'art. 24 comma 6 della Legge 240/2010, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore



DIREZIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, QUALITA' E VALUTAZIONE

AREA PROGRAMMAZIONE ORGANICO E RECLUTAMENTO

di prima o seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato, in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge 240/2010.

- 2. Il nominativo del ricercatore a tempo indeterminato o del professore associato da sottoporre a valutazione viene individuato con delibera del Dipartimento interessato.
- 3. La procedura di cui al presente Titolo può essere utilizzata dalla data di entrata in vigore della Legge 240/2010 e fino al 31 dicembre **dell'ottavo** anno successivo.
- 4. Alla procedura possono essere destinate fino metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professori di ruolo.
- 5. L'avvio della procedura valutativa viene pubblicato per almeno 15 giorni sul sito web dell'Ateneo.
- 6. Alla procedura valutativa non possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del bando, abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, incluso il rapporto di coniugio o rapporto di unione civile o convivenza regolamentati ai sensi della Legge 20/5/2016 n. 76, con un professore di prima o seconda fascia appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 24 Commissioni e Valutazione

- 1. La valutazione avviene sulla base dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, delle attività istituzionali, organizzative e di servizio all'Ateneo e ove richieste, di servizio clinico assistenziale, nonché delle attività di ricerca svolte ed è effettuata da una commissione nominata e disciplinata ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento. Tale commissione si avvale degli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale per la valutazione, nell'ambito dei criteri indicati nel D.M. n. 344 del 4.8.2011.
- 2. In parziale deroga all'art. 6 la commissione conclude i lavori entro due mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Decorso tale termine il Rettore provvede a sciogliere la commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.

Art. 25 Modalità di definizione degli standard

1. Il Dipartimento definisce gli standard di valutazione con particolare riferimento alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti in conformità a quanto previsto dal D.M. MIUR 344 del 4 agosto 2011 e negli artt. da 26 a 29 e inoltre gli standard di valutazione in relazione alle attività istituzionali, organizzative e di servizio all'Ateneo.

Nel caso di procedure relative a posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività clinico assistenziale, il Dipartimento definisce gli standard di valutazione in relazione a tale attività.



AREA PROGRAMMAZIONE ORGANICO E RECLUTAMENTO

Art. 26 Modalità di attribuzione dei punteggi

- 1. Gli elementi oggetto di valutazione da parte della commissione di cui all'art. 6 e i punteggi minimi e massimi che possono essere attribuiti per le procedure relative ai posti di I fascia sono i seguenti:
- a) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche tra 40 e 60;
- b) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, comprensive anche degli esiti delle valutazioni degli studenti, tra 30 e 50;
- c) attività istituzionali, organizzative e di servizio all'Ateneo tra 10 e 15.
- d) attività assistenziali, ove rilevanti, tra 5 e 10.
- 2. Gli elementi oggetto di valutazione da parte della commissione e i punteggi minimi e massimi che possono essere attribuiti per le procedure relative ai posti di II fascia, sono i seguenti:
- a) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche tra 50 e 65;
- b) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, comprensive anche degli esiti delle valutazioni degli studenti, tra 20 e 45;
- c) attività istituzionali, organizzative e di servizio all'Ateneo tra 0 e 15;
- d) attività clinico assistenziali, ove rilevanti, tra 5 e 10.

Art. 27 Valutazione dell'attività didattica

- 1. Ai fini della valutazione dell'attività didattica sono considerati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità, nonché la congruenza delle attività con le funzioni individuate dal Dipartimento.
- 2. Ai fini della valutazione dell'attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti, possono essere considerate le attività di predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato, i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti, le partecipazioni a commissioni Erasmus e le attività di orientamento e placement;
- 3. Vengono inoltre considerati, ove possibile, utilizzando gli strumenti predisposti dall'Ateneo, gli esiti della valutazione da parte degli studenti dei moduli o degli insegnamenti tenuti. Al riguardo, sono attribuiti punti solo se le percentuali di risposte positive per i quesiti sulla presenza e sulla puntualità sono superiori al 50 per cento per ciascuna delle attività formative relative al maggior numero di anni accademici per cui sono disponibili le rilevazioni nell'ultimo triennio. I punti sono attribuiti tenendo in considerazione le percentuali medie di risposte positive al quesito sulla soddisfazione complessiva.



AREA PROGRAMMAZIONE ORGANICO E RECLUTAMENTO

Art. 28 Valutazione dell'attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche

- 1. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, gli standard qualitativi tengono in considerazione i seguenti aspetti:
- a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste;
- b) conseguimento della titolarità di brevetti in coerenza con il settore per il quale si è bandita la procedura;
- c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.
- Possono essere inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale.
- 2. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni sono considerate le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e di articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Deve essere tenuta in considerazione la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio.
- 3. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma 2 è svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:
- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le funzioni individuate dal Dipartimento;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le commissioni si avvalgono anche di uno o più dei seguenti indicatori: 1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) "impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Art. 29 Valutazione delle attività istituzionali, organizzative e di servizio

1. La valutazione delle attività istituzionali, organizzative e di servizio avviene sulla base della partecipazione a tali attività anche con incarichi di responsabilità in Ateneo.



AREA PROGRAMMAZIONE ORGANICO E RECLUTAMENTO

Art. 30

Valutazione delle attività clinico assistenziali in ambito sanitario

1. La valutazione delle attività assistenziali in ambito sanitario è svolta sulla base della congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione o con settore affine. Sono valutate la durata, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta.

Art. 31 Fase finale

- 1. La valutazione si conclude con un motivato giudizio basato sulla valutazione analitica e l'attribuzione dei relativi punteggi agli elementi oggetto di valutazione.
- 2. La valutazione si intende positiva se il candidato avrà conseguito un punteggio pari ad almeno il 70% del punteggio massimo stabilito dalla commissione.
- 3.Gli atti della commissione sono approvati con decreto rettorale entro 30 giorni dalla consegna all'ufficio competente e sono resi pubblici in via telematica ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

Art. 32 Chiamata del candidato

- 1. Entro 60 giorni dall'approvazione degli atti, il Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
- 2. La chiamata viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle risorse disponibili.

TITOLO IV

Chiamata a seguito di procedura di selezione per ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 2, L. 240/2010

Art. 33 Tipologie, durata e natura del contratto

- 1. I contratti di ricercatore a tempo determinato prevedono le seguenti tipologie:
- a) contratti di durata triennale, prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla-base di modalità, criteri e



AREA PROGRAMMAZIONE ORGANICO E RECLUTAMENTO

parametri così come definiti dal Decreto Ministeriale n. 242 del 24.05.2011. I predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto in sedi diverse anche per effetto di preventivi accordi di programma. Per questi contratti è previsto sia il regime di tempo pieno che di tempo definito;

b) contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alla funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'art. 16 della Legge 240/2010, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51 comma 6 della Legge 27.12.1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 240/2010 o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della Legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri. Possono inoltre essere stipulati anche con coloro che hanno usufruito per almeno 3 anni dei contratti stipulati ai sensi dell'art.1, comma 14, della Legge 230/2005.

Per questi contratti è previsto esclusivamente il regime di tempo pieno.

- 2. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui ai precedenti punti a) e b), e degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 240/2010, intercorsi anche con altri Atenei italiani, statali, non statali, o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare complessivamente i 12 anni anche non continuativi.
- 3. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
- 4. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università degli Studi di Torino e il ricercatore a tempo determinato è disciplinato da un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
- 5. Per gli aspetti normativi non previsti dal presente Regolamento si applicano le norme generali dell'ordinamento vigente, anche per quanto attiene il trattamento in materia assistenziale, fiscale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.
- 6. L'Università provvede alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortunio e alla responsabilità civile.
- 7. La titolarità dei contratti non precostituisce diritto per l'accesso ai ruoli universitari.

Art. 34

Procedura per la proroga dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 240/2010

- 1. La proposta di proroga relativa ai contratti di cui al comma 1 lettera a) può essere formulata, con il consenso dell'interessato, nei sei mesi precedenti la scadenza, dal Dipartimento, che ha formulato la proposta di chiamata del titolare del contratto, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, motivandola con riferimento ad esigenze di didattica e di ricerca.
- 2. L'adeguatezza dell'attività didattica e di ricerca svolta dal ricercatore nell'ambito del contratto per il quale è proposta la proroga, viene valutata da apposita commissione nominata dal Rettore, su proposta del Dipartimento, e composta da tre professori ordinari afferenti, di norma, al Dipartimento interessato.



DIREZIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, QUALITA' E VALUTAZIONE

AREA PROGRAMMAZIONE ORGANICO E RECLUTAMENTO

- 3. Al termine dei lavori la commissione redige una motivata relazione in cui dovranno essere evidenziati i risultati ottenuti dal ricercatore in relazione a quanto stabilito nel contratto.
- 4. In caso di esito positivo della valutazione, la proposta di proroga, unitamente alla relazione del Dipartimento e alla valutazione della commissione, è sottoposta al Consiglio di Amministrazione.
- 5. La delibera del Consiglio di Amministrazione è adottata entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.

Art. 35 Attivazione della procedura selettiva

- 1. La delibera del Dipartimento deve contenere i seguenti elementi:
- a) indicazione della tipologia di contratto [lettera a) o b) dell'art. 33 del presente Regolamento];
- b) specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- c) il Dipartimento di afferenza;
- d) la sede di svolgimento delle attività;
- e) il regime di impegno (tempo pieno o definito) per i soli contratti di cui all'art.33, lettera a) del presente Regolamento;
- f) le attività oggetto del contratto, gli obiettivi di produttività scientifica, l'impegno didattico complessivo e l'attività clinico assistenziale ove richiesta che saranno assegnati al ricercatore. Il bando potrà indicare l'eventuale specifico programma di ricerca in presenza di cofinanziamento esterno;
- g) le modalità di svolgimento delle ore di didattica e didattica integrativa e l'indicazione del numero di ore di didattica frontale fino ad un massimo di 90 ore;
- h) in presenza di finanziamenti esterni, l'indicazione precisa dei fondi sui quali graveranno tutti i costi diretti e indiretti del contratto;
- i) la percentuale dei candidati da ammettere alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento dei candidati;
- j) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà essere comunque inferiore a dodici;
- k) l'indicazione della lingua straniera oggetto della prova orale al fine di accertarne l'adeguata conoscenza.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, approva le proposte di attivazione dei contratti e di proroga dei contratti di cui all'art. 24 comma 3 lettera a), tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'Ateneo.

Art. 36 Requisiti per l'ammissione alle selezioni

1. Alle le selezioni di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 33, lettera a) del presente Regolamento, possono partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti alla



DIREZIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, QUALITA' E VALUTAZIONE

AREA PROGRAMMAZIONE ORGANICO E RECLUTAMENTO

Unione Europea, in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero; ovvero del diploma di specializzazione medica per i settori interessati.

- 2. Fermo restando quanto indicato nel comma 1, alla selezione per il contratto di cui alla lettera b) dell'art. 33 del presente Regolamento, i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero devono altresì aver conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di prima o di seconda fascia di cui all'art. 16 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 ovvero aver usufruito del contratto di cui alla lettera a) dell'art. 33 del presente Regolamento, o ai sensi dell'art. 1 comma 14 della Legge 230/2005 ovvero aver usufruito per almeno tre anni, anche non consecutivi di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010, assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6 della Legge 27/12/1997 n. 449 o borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30/11/1989 n. 398 ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri.
- 3. I requisiti prescritti ai commi precedenti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
- 4. Al procedimento di chiamata non possono partecipare:
- a) coloro che, alla data di scadenza del bando, abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, incluso il rapporto di coniugio, o rapporto di unione civile o convivenza regolamentati ai sensi della Legge 20/5/2016 n. 76, con un professore di prima o seconda fascia appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- b) i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio;
- c) coloro che hanno in essere o hanno avuto contratti in qualità di assegnisti di ricerca e di ricercatori a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l'Università degli Studi di Torino o presso altri Atenei italiani, statali, non statali, o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010, per un periodo che sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 37 Bando di selezione

- 1. I bandi sono emanati dal Rettore, con proprio provvedimento, sono pubblicati sull'Albo Ufficiale d'Ateneo, sul sito www.unito.it e sono inviati al Ministero e all'Unione Europea per la pubblicazione sui rispettivi siti. Il relativo avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV serie speciale Concorsi ed Esami.
- 2. Il bando è pubblicato per almeno 30 giorni consecutivi, che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del suddetto avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
- 3. Le domande, i titoli e le pubblicazioni, devono essere presentati attraverso le modalità, anche telematiche, previste dal bando.



AREA PROGRAMMAZIONE ORGANICO E RECLUTAMENTO

- 4. Il bando di selezione deve contenere:
- a) la tipologia del contratto [lettera a) o b) di cui all'art. 33 del presente Regolamento];
- b) per i soli contratti di cui alla suddetta lettera a) il regime di impegno a tempo pieno o definito;
- c) l'oggetto del contratto con eventuale specifico programma di ricerca in presenza di cofinanziamento esterno;
- d) la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- e) le modalità di svolgimento delle ore di didattica e di didattica integrativa;
- f) la percentuale dei candidati da ammettere alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, in misura compresa tra il 10 e 20 per cento dei candidati e comunque non inferiore a sei;
- g) indicazione della lingua straniera oggetto della prova orale;
- h) l'indicazione di un eventuale numero massimo di pubblicazioni;
- i) diritti e doveri del ricercatore a tempo determinato e il relativo trattamento economico e previdenziale;
- j) il Dipartimento di afferenza e la sede;
- k) le modalità di selezione con indicazione dei requisiti per la partecipazione.

Art. 38 Commissione e Valutazione

- 1. Le commissioni sono nominate e disciplinate ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento.
- 2. La procedura di selezione si svolgerà secondo la seguente modalità:
- a) valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato. Ai sensi del comma 2, lettera c), dell'art. 24 della Legge 240/2010 i criteri e i parametri sono stati individuati con D.M. n. 243 del 25.05.2011;
- b) a seguito della valutazione preliminare i candidati comparativamente più meritevoli sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, nella misura percentuale indicata nel bando compresa tra il 10 e il 20 per cento dei candidati stessi e comunque non inferiore a sei unità. Nel caso in cui il numero dei candidati alla selezione sia pari o inferiore alle sei unità, la valutazione preliminare non ha luogo ed i candidati sono tutti direttamente ammessi alla discussione. L'elenco dei candidati ammessi alla discussione ed il calendario della stessa sono pubblicati all' Albo ufficiale dell' Ateneo almeno quindici giorni prima della discussione;
- c) attribuzione, a seguito della discussione, di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi.
- 3. La discussione dei titoli e delle pubblicazioni con la commissione da parte dei candidati è pubblica. Tale discussione può anche avvenire, previa autorizzazione, in via telematica.
- 4. Contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni sarà effettuata la prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera.
- 5. La commissione, all'atto dell'insediamento, predetermina in dettaglio i criteri da utilizzare per la valutazione preliminare dei candidati, di cui alla precedente lettera a), nonché i criteri da utilizzare per l'attribuzione del punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati



AREA PROGRAMMAZIONE ORGANICO E RECLUTAMENTO

ammessi alla discussione pubblica con la commissione, sempre tenendo conto dei criteri e dei parametri riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con D.M. n. 243 del 25.05.2011. Il punteggio è determinato in un massimo di 100 punti. La commissione può attribuire alle pubblicazioni un punteggio non superiore a 70.

Dei criteri verrà data adeguata pubblicità sul sito web dell' Ateneo.

- 6. All'esito della selezione, sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, viene individuato il vincitore.
- 7. Gli atti della commissione sono costituiti dai verbali delle riunioni e sono trasmessi tempestivamente all'ufficio competente. Tali atti sono approvati con decreto rettorale, pubblicato sull'Albo Ufficiale d'Ateneo e sul sito web entro 30 giorni dalla consegna dei verbali. Il decreto di approvazione viene trasmesso al Dipartimento richiedente, ai fini della chiamata di competenza.

Art. 39 Proposta di chiamata

- 1. La formulazione della proposta di chiamata avviene da parte del Dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, entro sessanta giorni dall'approvazione degli atti e viene successivamente approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione.
- 2. Nel caso in cui il Dipartimento non proceda alla chiamata dovrà darne motivazione. Il Consiglio di Amministrazione valuterà la possibilità di attribuire nuovamente il posto nell'anno successivo.

Art. 40 Trattamento economico e impegno orario

- 1. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui all'art. 33, lettera a), è annuo lordo onnicomprensivo ed è pari a quello iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda del regime di impegno.
- 2. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui all'art. 33, lettera b), è annuo lordo onnicomprensivo ed è pari a quello iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato del 20 per cento.
- 3. L'impegno orario annuo complessivo per lo svolgimento dell'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito, in ogni caso comprensive di non più di 90 ore di didattica frontale.
- 4. Ai ricercatori assunti ai sensi del Titolo IV del presente Regolamento è assicurato lo stesso trattamento giuridico ed economico degli altri ricercatori a tempo determinato salvo che, per la parte economica, il bando di concorso non stabilisca diversamente. In deroga al successivo art. 42, il rapporto di lavoro da instaurare ai sensi del presente articolo, è determinato anche sulla base delle regole del singolo programma di ricerca di alta qualificazione di cui il ricercatore è risultato vincitore.



DIREZIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, QUALITA' E VALUTAZIONE

AREA PROGRAMMAZIONE ORGANICO E RECLUTAMENTO

Art. 41 Incompatibilità

- 1. Il contratto di lavoro subordinato di cui al presente Regolamento è incompatibile:
- a) con altri contratti di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati;
- b) con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei;
- c) con la titolarità dei contratti di didattica disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia;
- d) con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque titolo conferiti anche da enti terzi, fatto salvo quanto eventualmente previsto dalle convenzioni in ambito sanitario.
- e) con la titolarità di contratto annuale di formazione specialistica.
- 2. Ai ricercatori a tempo pieno è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi conferiti da parte di soggetti terzi, previa autorizzazione del Rettore, su parere vincolante del Direttore del Dipartimento, purché compatibili con il regolare svolgimento delle attività istituzionali e nel rispetto del divieto di concorrenza.
- 3. I ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero professionale e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazione di conflitto di interesse rispetto all' Ateneo di appartenenza.
- 4. La valutazione della compatibilità dello svolgimento dell'attività è effettuata dal Rettore, sentito il Direttore del Dipartimento.
- 5. I contratti di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.
- 6. L'espletamento dei contratti di cui al presente Regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Art. 42 Rapporto di Lavoro

- 1. Il provvedimento di assunzione del ricercatore, è sottoscritto dal Rettore o suo delegato e deve contenere le seguenti indicazioni:
- a) data di inizio e termine finale del rapporto di lavoro;
- b) le modalità di svolgimento delle ore di didattica e di didattica integrativa nell'ambito delle 350 ore di impegno annuo complessivo previste per il regime di tempo pieno e le 200 ore previste per il regime di tempo definito secondo quanto previsto dall'art. 40 del presente Regolamento;
- c) il trattamento economico complessivo;
- d) il trattamento previdenziale ed assistenziale;
- e) il Dipartimento di afferenza e la sede di lavoro;
- f) il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare di riferimento, nonché l'eventuale programma di ricerca indicato nel bando di selezione;
- g) le cause di risoluzione del contratto di cui al successivo art. 43.
- 2. Il periodo di prova è della durata di tre mesi e la valutazione dello stesso compete al Responsabile del Dipartimento, sentito il Consiglio di Dipartimento. Durante tale periodo ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal contratto senza l'obbligo di preavviso né indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'Amministrazione deve-essere motivato.



AREA PROGRAMMAZIONE ORGANICO E RECLUTAMENTO

- 3. Trascorso il termine suddetto il ricercatore, in caso di recesso dal contratto, è tenuto a dare un preavviso di 30 giorni mediante comunicazione scritta al Magnifico Rettore. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere un importo pari al trattamento economico corrispondente al periodo di mancato preavviso.
- 4. La sede di svolgimento dell'attività lavorativa è individuata dal Dipartimento.
- 5. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, e' pari a 1.500 ore annue per i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i ricercatori a tempo definito. I ricercatori articolano la prestazione lavorativa di concerto con il responsabile del programma di ricerca in relazione agli aspetti organizzativi propri di questi ultimi. Lo svolgimento dell'attività di ricerca deve essere autocertificato trimestralmente e validato dal responsabile della ricerca.
- 6. L'autocertificazione dell'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene: a) tramite compilazione del registro delle lezioni, per quanto riguarda le attività di didattica (moduli o corsi curriculari); b) tramite il registro delle attività consuntive per tutte le altre attività connesse alla didattica.
- 7. Il ricercatore è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. 81/2008 a carico dell' Ateneo.
- 8. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della Legge 240/2010.
- 9. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano inoltre le disposizioni statutarie che disciplinano l'elettorato attivo e passivo negli organi accademici dei ricercatori universitari a seconda del regime di impegno.
- 10. I ricercatori a tempo determinato con contratto di cui all'art. 33, lettera a), del presente Regolamento possono variare il regime di impegno assunto all'atto della sottoscrizione del contratto, previa autorizzazione della struttura di afferenza, che ne dovrà garantire la sostenibilità finanziaria in caso di passaggio da tempo definito a pieno.

Art. 43 Risoluzione del contratto

- 1. Il rapporto di lavoro costituito per i fini previsti dal Regolamento si risolve automaticamente, senza diritto di preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale e comunque nei seguenti casi:
- -recesso di una delle parti, che opera dal momento della ricezione della relativa comunicazione scritta;
- -mancata assunzione in servizio nel termine assegnato, salva la concessione di una proroga per comprovati e giustificati motivi di impedimento;
- -gravi inadempienze del ricercatore a tempo determinato nello svolgimento della propria attività;
- -mancata presentazione della documentazione di rito entro il termine di 30 giorni dall'assunzione e fatta salva la possibilità di una proroga a richiesta dell'interessato per i casi di comprovato impedimento.



AREA PROGRAMMAZIONE ORGANICO E RECLUTAMENTO

TITOLO V

Chiamata diretta di studiosi e chiamata diretta di studiosi di chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'art. 1 comma 9 della legge 230/2005

Art. 44 Tipologie di chiamata

Nell'ambito delle assegnazioni di cui all'art.2 del presente Regolamento, i Dipartimenti possono proporre la copertura di posizioni da professore ordinario, professore associato o ricercatore a tempo determinato sia di tipologia a) che di tipologia b) tramite la chiamata diretta di studioso straniero o italiano impegnato all'estero, ai sensi dell'art.1 comma 9 della L.230/2005 o tramite chiamata di studioso per chiara fama, per quanto riguarda le sole posizioni di professore ordinario.

Art. 45 Chiamata diretta di studioso straniero o italiano impegnato all'estero

- 1. Nel caso di chiamata diretta di studioso straniero o italiano impegnato all'estero, possono essere chiamati:
- a) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprano una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere;
- b) studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle Università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata;
- c) studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio Universitario Nazionale, finanziati dall'Unione Europea o dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
- d) studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico, previamente selezionati mediante procedure nazionali, e nel rispetto di criteri volti ad accertare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica.
- 2. Il Consiglio di Dipartimento interessato formula la proposta, identificando ruolo, settore concorsuale e settore scientifico disciplinare della chiamata, allegando alla delibera il curriculum dello studioso e, rispettivamente:
- nel caso di cui alla lettera a), la documentazione comprovante il periodo di attività svolta all'estero e la corrispondenza tra la posizione accademica estera ricoperta e la posizione accademica italiana oggetto della richiesta;
- nel caso di cui alla lettera b), la documentazione comprovante il periodo svolto nell'ambito del programma di rientro dei cervelli;



AREA PROGRAMMAZIONE ORGANICO E RECLUTAMENTO

- nel caso di cui alla lettera c) la documentazione relativa allo specifico programma di ricerca di alta qualificazione, nell'ambito di cui lo studioso sia risultato vincitore.
- 3. Nel caso in cui il Consiglio di Dipartimento desideri avvalersi di eventuale cofinanziamento ministeriale, potrà essere formulata richiesta in tal senso al Ministero; in presenza di esito negativo lo stesso Dipartimento sarà tenuto a coprire l'intera posizione in termini di punti organico.
- 4. La proposta del Dipartimento sarà sottoposta al parere del Senato Accademico e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
- A seguito della eventuale concessione di nulla osta alla chiamata da parte del Ministro, il Consiglio di Amministrazione, si esprimerà in merito all'attribuzione della classe stipendiale, sulla base del curriculum vitae. La nomina in ruolo avverrà nelle date definite dal Senato Accademico.
- 5. Il Rettore con proprio decreto, dispone la nomina, determinando la classe stipendiale di appartenenza.

Art. 46 Chiamata di studioso per chiara fama

- 1. Nel caso di chiamata di studioso per chiara fama di un professore ordinario, il Consiglio di Dipartimento interessato formula la proposta, identificando settore concorsuale e settore scientifico disciplinare della chiamata e allegando alla delibera il curriculum dello studioso e ogni altra documentazione a tal fine utile.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione, a seguito di parere favorevole del Senato Accademico, delibera circa l'approvazione della richiesta.
- 3. A seguito della eventuale concessione di nulla osta alla chiamata da parte del Ministro, il Consiglio di Amministrazione, si esprimerà in merito all'attribuzione della classe stipendiale, sulla base del curriculum vitae. La nomina in ruolo avverrà nelle date definite dal Senato Accademico.
- 4. Il Rettore con proprio decreto, dispone la nomina, determinando la classe stipendiale di appartenenza.

Art. 47 Norme finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie in materia, con particolare riferimento a quelle relative al reclutamento di personale presso le Università.

Art. 48 Entrata in vigore

Il presente Regolamento è pubblicato mediante affissione all' Albo Ufficiale di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.